

RISCHI DI CAMBIO - Artt. 9.2 / 110.3.4 / 2423 bis / 2426 n. 8-bis / OIC n. 1

Vedi § Operazioni in valuta

RISERVE

Le riserve sono poste ideali del patrimonio netto e possono essere di **utili** o di **capitale**.

Le riserve di utili, che derivano dalla destinazione dell'utile d'esercizio, si iscrivono nel passivo dello stato patrimoniale dopo l'approvazione del bilancio e, pertanto, dette riserve si potranno iscrivere solo nel bilancio successivo a quello da cui quell'utile emergeva. Le riserve di "capitale" si iscrivono, invece, direttamente nel progetto di bilancio dell'esercizio in cui esse si sono manifestate.

La prima classificazione da fare riguarda la situazione di tassabilità delle riserve iscritte in bilancio, tenendo presente che l'art. 47.1 pone delle presunzioni assolute di priorità (Vedi: Dividendi): si considerano prioritariamente distribuiti l'utile di esercizio e le riserve diverse da quelle cosiddette di capitale, per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.

La classificazione delle riserve è sempre complessa per cui richiede una attenta analisi per la quale le indicazioni che seguono possono essere di aiuto.

RISERVE DISTRIBUIBILI SENZA ALCUNA IMPOSTA

Società: la loro distribuzione non crea base imponibile.

Soci: l'art. 47 c. 5 stabilisce che la loro distribuzione non costituisce reddito ma riduce il costo fiscalmente riconosciuto di azioni o quote.

La C.M. 26/E/2004, superando precedenti interpretazioni ministeriali, precisa che qualora la somma distribuita ecceda il costo fiscale delle azioni o delle quote, la differenza dovrà formare **oggetto di tassazione** quale reddito di capitale assimilato al dividendo.

Versamenti soci in conto capitale ^{(1) (2) (3) (4)}

Versamenti soci a fondo perduto ^{(1) (2) (3)}

⁽¹⁾ Possono essere liberamente distribuiti ai soci (per parte della dottrina solo nel rispetto dell'art. 2445, riduzione capitale esuberante). Non è configurabile intento elusivo nella delibera di distribuzione di versamenti soci anche se in presenza di utili accantonati a riserva (R.M. 79/E/2001). Possono essere liberamente utilizzate sia per coprire le perdite che per aumentare gratuitamente il capitale, ma non possono essere utilizzate per liberare aumenti di capitale a pagamento (Massima Notarile H.L.1).

⁽²⁾ *Restituzione di versamenti soci* - L'A.E. con R.M. 79/E/2001, ha chiarito che se in bilancio coesistono Riserve di utili e Versamenti soci non è prevista alcuna precedenza nella distribuzione come invece avviene in caso di riduzione del capitale per esuberanza. Ma la restituzione dei versamenti soci non è fiscalmente irrilevante in quanto riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Inoltre le somme restituite, che eccedono il costo fiscalmente riconosciuto, costituiscono sopravvenienze attive per le imprese o capital gain per le persone fisiche (C.M. 112/E del 21.5.99).

⁽³⁾ Gran parte della giurisprudenza (Trib. Genova 12.2.02) e della dottrina (Tantini) è concorde nel ritenere che anche i versamenti effettuati dopo il verificarsi della perdita possono esonerare la società dal ricorso alla procedura di cui all'art. 2447.

⁽⁴⁾ In caso di cessione delle partecipazioni di società che hanno beneficiato di questi versamenti, non è possibile convenire che assieme alle partecipazioni vengano trasferiti anche ulteriori diritti, in quanto i versamenti sono definitivamente acquisiti nel patrimonio della società (Massima Notarile I.K.3).

Versamenti soci in conto futuro aumento di capitale ^{(2) (5)}

⁽⁵⁾ Finché non viene adottata la delibera di aumento rappresentano un debito della società verso i soci e devono essere restituiti in mancanza di aumento. Per questo motivo non devono essere conteggiati per la verifica dell'erosione del capitale a causa di perdite. Nell'attesa della delibera sarebbero da collocare tra i debiti verso altri finanziatori. Sentenze varie: Tribunale di Verona, Roma, Genova. Non possono essere utilizzati per coprire le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale (Massima Notarile H.L.2).

Questi versamenti attribuiscono al socio che li ha effettuati il diritto all'attribuzione di quote di capitale e anche al rimborso. Il socio quindi che cede la partecipazione potrà trasferire o meno i diritti derivanti da questi versamenti (Massima Notarile I.K.3).

Versamenti per copertura perdite

E' una riserva costituita con versamenti dei soci e con uno specifico vincolo di destinazione e va allocata in bilancio tra le Altre riserve A.VII.

Riserva per sottoscrizioni di capitale in corso

Possono essere restituite ai soci se non si procede all'aumento del capitale sociale.

Riserva da riduzione del capitale sociale

Accoglie la differenza tra riduzione del capitale e la perdita coperta o la parte di riduzione del capitale esuberante non distribuita ai soci. Se il capitale era stato precedentemente aumentato con utilizzo di riserve di utili, di rivalutazione o in sospensione, occorrerà ricostituire preliminarmente le stesse.